copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 1 di 9

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente

2) dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice relatore

3) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo con il n. 788/2020,

promossa da

- , ricorrente, con l'avv. ;

contro

- , resistente, con l'avv.

- con l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte attrice:

nel merito: 1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i si

, contratto a Monfalcone il giorno 2) stabilire che il sig, o versi a titolo di assegno divorzile per il mantenimento della moglie l'importo di Euro 400,00 mensili, o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; spese di lite rifuse, attesa l'opposizione avversaria in via istruttoria: 1) ammettersi tutte le prove richieste nella memoria del 27 maggio 2021 ed in quella di replica di data 16.06.21.

Parte convenuta:

Nel merito: Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa: - Rigettare la domanda della ricorrente

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adee f
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 2 di 9

volta ad ottenere un assegno divorzile dell'importo di euro 400,00 mensili a carico del sig. - Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, che non sussistono i presupposti per la previsione di un assegno di divorzio a favore della sig.ra che le parti non hanno nulla da pretendere uno dall'altra sotto il profilo economico, con efficacia dalla data della presentazione della domanda di divorzio; - In via subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga dovuto un assegno divorzile in favore della sig.ra contenere l'importo dello stesso nel limite massimo di euro 100,00 mensili, con efficacia dalla data di presentazione della domanda di divorzio; - Per l'effetto condannare la sig.ra a restituire al sig. tutti gli importi percepiti in eccedenza dalla data di presentazione della domanda di divorzio e sino alla definizione del presente giudizio; - Spese di lite rifuse o quantomeno compensate. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione e l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 03.06.2022 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 23.06.2022. Si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Come disposto dal Giudice Istruttore con il verbale di udienza dd. 09.02.2022, si deposita, in allegato alla presente, la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2020 per il sig. essendo già agli atti le dichiarazioni relative agli anni 2019 e 2018.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I) Con ricorso datato 29.08.2020 la sig.ra avviava il procedimento per lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. chiedendo che venisse disposto un assegno divorzile in suo favore dell'importo di euro 400,00 mensili.

Con decreto presidenziale del 01.10.2020 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 19.11.2020.

Con memoria difensiva e di costituzione del 28.10.2020 si costituiva ritualmente in giudizio il sig. , il quale richiedeva il rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere un assegno divorzile.

L'udienza presidenziale si celebrava regolarmente e, attesa l'impossibilità di giungere a conciliazione, veniva nominato il G.I. e rinviata la causa per il giorno 12.02.2021,

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 3 di 9

udienza che veniva rinviata d'ufficio al 17.02.2021.

Tale udienza si svolgeva con trattazione scritta mediante scambio di brevi note, in seno alla quale le parti chiedevano concordemente la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e parte resistente chiedeva venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio; il G.I., quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

In data 08.03.2021 veniva pubblicata la sentenza con la quale si dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e con separata ordinanza venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con rinvio della causa al 08.07.2021 per la decisione sulle istanze istruttorie.

L'udienza dell'08.07.2021 veniva rinviata d'ufficio al 15.07.2021 e ne veniva disposta la trattazione scritta mediante deposito di note scritte.

All'udienza del 15.07.2021 il G.I. rinviava la causa al 21.10.2021 per l'interrogatorio libero delle parti e il tentativo di conciliazione, udienza che, per impedimento a comparire della sig.ra , veniva rinviata al 16.12.2021.

In data 16.12.2021, quindi, le parti comparivano personalmente avanti al Giudice Istruttore e, dopo ampia discussione, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il 09.02.2022 e disposto che il resistente depositasse la documentazione inerente la rendita INAIL percepita.

All'udienza del 09.02.2022 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'ulteriore udienza del 18.05.2022 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione.

II) Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell' 11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.

Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato :" Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 4 di 9

solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:

a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;

c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato".

Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante squilibrio.

Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto.

Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale .

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, Dl 137/2020 - pagina 5 di 9

Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa – compensativa; esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.

Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga "di mezzi adeguati" e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale .

I giudici di legittimità hanno chiarito che la nozione di "mezzi adeguati" va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì, proprio alla luce della funzione anche assistenziale dell'assegno divorzile, come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica e una vita dignitosa (Cass. 21234/2019).

Come da giurisprudenza consolidata, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno divorzile ma non anche – salvo casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi – sul riconoscimento dell'assegno (Cass. civ. n. 6164/2015).

Con riferimento, poi, all'indicazione della situazione patrimoniale ed economica dei coniugi si osserva che in caso di separazione, ai fini della valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al mantenimento nei confronti dell'altro, devono considerarsi tutte le utilità di cui questi dispone, compresa la rendita per inabilità permanente corrispostagli dall'INAIL, la quale, pur essendo un bene personale, concorre con gli altri redditi e col patrimonio a determinare la sua situazione complessiva.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9718 del 23.4.2010. Secondo la Cassazione, infatti, il carattere risarcitorio, oltre che assistenziale, della rendita Inail, non esclude la sua computabilità ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore del coniuge. Ciò perchè detta rendita comporta pur sempre una disponibilità volta a far fronte alle esigenze di vita del

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 6 di 9

beneficiario ed in definitiva anche della famiglia, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto in caso di separazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento.

L'esposto principio, già affermato dalla medesima Corte di Cassazione in relazione alla pensione di guerra (Cass. 788/99) ed alla pensione sociale (Cass. 1203/ 06), va ribadito anche per la rendita Inail per la quale, sotto il particolare profilo in questione, non v'è motivo per discostarsene.

Una tale conclusione trova sostanziale riscontro del resto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 572 del 22 dicembre 1989 la quale, nell'equiparare ai fini della pignorabilità la pensione Inps con la rendita Inail, ha affermato che entrambe, attesa la loro natura previdenziale, non esauriscono i loro effetti nei confronti dell'assicurato ma sono finalizzate anche al sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti che l'art. 29 della Costituzione intende tutelare.

E non vi è motivo per non applicare tali principi con riferimento all'assegno divorzile.

Conseguentemente, valutata la situazione economico-patrimoniale delle parti si deve rilevare che dagli atti di causa e dai documenti allegati, emerge che il sig. può disporre di un reddito pensionistico mensile medio pari ad € 1.279,25, oltre alla pensione di inabilità erogata dall'Inail pari ad € 501,29.

La sig.ra , invece, dispone di un reddito pensionistico medio mensile pari ad € 675,25 ed entrambi i coniugi hanno percepito la somma di € 40.000,00 ciascuno quale corrispettivo per la vendita dell'abitazione familiare, che il sig. ha reinvestito per l'acquisto di altro immobile, mentre la sig.ra non ha utilizzato continuando ad abitare in un immobile in locazione.

Appare quindi evidente che la situazione patrimoniale è la medesima, diversamente da quella reddituale che presenta un sensibile squilibrio.

Si dovrà pertanto valutare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale.

Sul punto la difesa della sig.ra ha dedotto che la diversità del reddito pensionistico è dipesa dal sacrificio delle proprie aspettative professionali essendosi dedicata alla famiglia e un tanto, seppur avversato da controparte, appare compatibile con l'attività svolta dal sig. che lo costringeva ad allontanarsi dalla famiglia

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 7 di 9

per mesi, in alcune occasioni, ovvero per l'intera settimana, salvo in alcuni periodi poter fare rientro ogni sera.

Pertanto, considerato che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie, e che le parti non hanno dedotto di essere stati aiutati da soggetti terzi nella cura della prole, pare verosimile che l'educazione e la custodia delle figlie sia stata adempiuta per la maggior parte del tempo dalla sig.ra dovendosi quindi presumere che la madre abbia effettivamente sacrificato a tale scopo la propria vita professionale.

Infine, si ricorda che "*la differenza di presupposti tra l'assegno divorzile e quello di separazione, ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest'ultimo emolumento il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio (Cass. n. 13408/2022; Cass. n. 20858/2021; Cass. n. 5605/2020).*

Per quanto sopra il Collegio ritiene congruo determinare l'assegno divorzile in € 200,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

Considerato, infine, che la sig.ra aveva chiesto che l'assegno divorzile fosse determinato in € 400,00, ed attesa quindi la parziale soccombenza di parte attrice, le spese di lite vengono compensate per al quota di un terzo (1/3) e sono liquidate come in dispositivo secondo l'effettivo scaglione di pertinenza della lite.

PQM

Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale, così provvede:

- dispone che il sig. versi alla sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma pari ad € 200,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

-condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice due terzi (2/3) delle spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 per compensi, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Gorizia nella camera di consiglio del giorno 29.09.2022

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f

copia esecutiva della sentenza n. 288/2022 Tribunale di Gorizia rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 - pagina 8 di 9

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Clocchiatti

IL Presidente del Collegio

Dott. Riccardo Merluzzi

Firmato Da: CLOCCHIATTI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f22a9d4dcaa1a412a3d4fac9d7adeef
Firmato Da: MERLUZZI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 554b5d7515c4418f